

MAURIZIO VIEZZI

CODICI DEONTOLOGICI E INTERPRETAZIONE:
SPUNTI DI RIFLESSIONE
IN MATERIA DI ETICA PROFESSIONALE

Questo articolo, che tratta di norme professionali nel campo dell'interpretazione, principalmente, ma non esclusivamente, nel campo dell'interpretazione per i servizi pubblici (incluso l'ambito giudiziario), riprende e approfondisce temi già affrontati in un recente contributo (Viezzi 2020). La prospettiva adottata però è diversa. Mentre il lavoro del 2020 era incluso in un volume destinato a essere strumento di supporto dei corsi di formazione per formatori (Pokorn *et al.* 2020) e aveva dunque una finalità prevalentemente didattica, questo articolo si propone di muovere dai principi deontologici contenuti in un'ampia serie di documenti per proporre degli spunti di riflessione in materia di etica professionale, anche con riferimento alla bontà e alla praticabilità delle norme che regolano (o a cui dovrebbe ispirarsi) l'attività degli interpreti. Come si vedrà, considerate nel loro insieme, tali norme risultano spesso essere, paradossalmente, tassative ma imprecise, ovvie ma controverse, e in molti casi tali da suscitare interrogativi, dubbi e perplessità, il che appare problematico se

non addirittura poco rassicurante in un momento storico in cui gli interpreti rivestono un ruolo sempre più importante legato ai flussi migratori, alla configurazione sempre più multilingue e multiculturalmente della società europea, e agli ambiti sensibili in cui sono spesso chiamati a operare, in primo luogo la giustizia e la sanità, dove entrano in gioco questioni che possono avere un impatto sulla libertà personale, la salute o addirittura la vita delle persone per cui i servizi di interpretazione sono organizzati e forniti.

1. *Documenti deontologici*

Il materiale di riferimento utilizzato per questo articolo è costituito in larga misura da documenti riconducibili alla categoria dei “documenti deontologici” (cf. Baixauli-Olmos 2017), termine con il quale si designano due tipi di documenti: da un lato, i codici nei quali vengono enunciati principi e valori, e le norme che ne derivano, talvolta con il corredo di commenti, precisazioni ed esempi; e dall’altro, i documenti che spesso accompagnano i codici e che contengono linee guida e indicazioni concrete per la pratica professionale in relazione a specifiche situazioni e fattispecie. In estrema sintesi, i documenti del primo tipo (che nel titolo spesso fanno riferimento all’etica, meno spesso all’etica professionale, e talvolta alla condotta o alle responsabilità) riguardano gli obblighi a cui è sottoposto l’interprete nella sua attività; i documenti del secondo tipo (spesso denominati in inglese *Standards of Practice*) trattano delle modalità di svolgimento dell’attività: rispettivamente, quindi, illustrano ciò che l’interprete deve (o non deve) fare, e come lo deve fare.

Quanto all’origine e alla paternità dei documenti presi in esame, la gamma è piuttosto ampia e comprende enti e istituzioni

che disciplinano l'attività degli interpreti in ambiti specifici: il Registro nazionale degli interpreti per i servizi pubblici del Regno Unito (NRPSI 2016) e il Registro americano degli interpreti per i sordi (RID 2005); associazioni professionali di traduttori e interpreti: l'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI 2013), l'Associazione svizzera dei traduttori, terminologi e interpreti (ASTTI 2017), l'Associazione americana dei traduttori, che comprende anche interpreti (ATA 2010; 2011), l'Associazione dei traduttori e degli interpreti della provincia dell'Alberta (Canada) (ATIA 2015), l'Istituto australiano dei traduttori e degli interpreti (AUSIT 2012), l'Associazione israeliana dei traduttori, che comprende anche interpreti (ITA 2021), l'Istituto di traduzione e interpretazione del Regno Unito, aperto anche agli erogatori di servizi linguistici (ITI 2016) e l'Associazione irlandese dei traduttori e degli interpreti (ITIA 2005; 2009); associazioni di interpreti di lingue dei segni: l'associazione nazionale dei Paesi Bassi (NBTG 2014) e l'associazione mondiale (WFD-WASLI 2018); associazioni di interpreti che operano nel settore sanitario: l'Associazione degli interpreti medici della California (CHIA 2002) e l'Associazione internazionale degli interpreti medici (IMIA 2006); associazioni di traduttori e interpreti che operano nel settore giudiziario: l'Associazione americana dei traduttori e interpreti giudiziari (NAJIT n. d.); enti e organizzazioni che operano per migliorare la dimensione linguistica dell'accesso ai servizi pubblici, in particolare ai servizi del settore sanitario: lo Healthcare Interpretation Network (Canada) (HIN 2007) e il Consiglio nazionale per l'interpretazione nel settore sanitario (Stati Uniti) (NCIHC 2004a; 2004b; 2005); istituzioni e amministrazioni che si servono di interpreti per lo svolgimento della propria attività: l'Autorità sanitaria regionale di Winnipeg (Canada) (WRHA 2015), il Ministero dell'Interno del Regno Unito (Home

Office 2021), il Tribunale internazionale per i crimini nell'ex-Jugoslavia (ICTY 1999) e le amministrazioni giudiziarie di alcuni stati americani: California (JCC 2007; 2013), Illinois (ISC 2020), New Jersey (NJC 2016), Pennsylvania (UJSP n.d.), Washington (WC 2019) e Wisconsin (WSC 2002); e infine strutture pubbliche che offrono servizi di interpretazione: il Servizio di interpretazione in ambito sanitario del Nuovo Galles del Sud (Australia) (NSWHCIS 2014). Sono state inoltre consultate una pubblicazione di impronta didattica in materia di interpretazione per i servizi pubblici (García-Beyaert *et al.* 2015), che dichiaratamente si basa sull'analisi critica e la selezione di norme e principi compresi nei codici professionali e nelle relative linee guida, e la norma ISO sull'interpretazione per i servizi pubblici (ISO 2014), anch'essa in buona parte ispirata ai contenuti che generalmente caratterizzano i documenti deontologici.

Il ricorso a un insieme così variegato potrebbe apparire improprio: potrebbe sembrare legittimo interrogarsi su quale senso abbia accomunare nell'analisi e mettere a confronto documenti di associazioni professionali (alle cui norme i membri volontariamente e liberamente scelgono di aderire) e documenti di amministrazioni giudiziarie (le cui norme sono imposte a chiunque sia chiamato a svolgere, previo giuramento, attività di interpretazione per le amministrazioni in questione), documenti prodotti da organizzazioni non governative che mirano al miglioramento della società e alla tutela di cittadini vulnerabili e documenti che offrono indicazioni e suggerimenti per un percorso di formazione. Tuttavia, proprio a ragione della natura eterogenea di chi li ha prodotti, questi documenti gettano luce su come si svolge o si dovrebbe svolgere, nella realtà dei fatti e in linea di principio, un'attività intrinsecamente eterogenea come quella degli interpreti: un'attività che si espleta in una molteplicità di ambiti – dalle

organizzazioni internazionali alle conferenze, dai tribunali agli ospedali – e in una pluralità di situazioni comunicative, ciascuna contraddistinta da specifiche caratteristiche, esigenze, priorità e, talvolta, norme assolutamente vincolanti e inderogabili; gli interpreti hanno a che fare con capi di stato e scienziati, giudici e testimoni, vittime e colpevoli, medici e pazienti ecc., e possono trovarsi alle prese con la necessità di negoziare barriere che non sono soltanto costituite da lingue e culture, ma anche da rapporti asimmetrici di potere, differenze di religione, genere ecc. Eppure, in questa straordinaria varietà, vi è una sostanziale unitarietà nel lavoro dell'interprete, sempre chiamato, per definizione e indipendentemente dall'ambito e dalla situazione, a consentire la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse: ciò vale per l'interprete di una lingua dei segni e per l'interprete di una lingua vocale, per l'interprete medico e per l'interprete giudiziario, e per qualsiasi interprete impegnato in qualsiasi evento. Di qui la possibilità, e la liceità, di un discorso *universale* sugli interpreti e sull'interpretazione, e, al contempo, l'opportunità di un approccio che tenga conto di prospettive diverse legate ad ambiti e ruoli diversi che, analizzate e confrontate, consentano di tracciare un quadro attendibile e significativo delle norme che presiedono all'attività degli interpreti e delle aspettative che ne derivano.

Gran parte dei documenti deontologici analizzati si concentra esclusivamente sull'interpretazione e sull'attività degli interpreti, mentre alcuni contemplan anche la traduzione e l'attività dei traduttori (che verranno qui ignorate in quanto estranee al tema trattato). Nessuno dei documenti si occupa invece di mediazione culturale (o interculturale o linguistico-culturale) né delle figure professionali impegnate in tale campo. Non se ne parlerà neppure qui, se non per dire, brevemente, che si tratta di un'area che viene spesso contrapposta all'area della comunicazione interlinguistica

propriamente detta (e cioè all'interpretazione) per ragioni riconducibili, nel migliore dei casi, a un'inadeguata conoscenza della realtà. Quanto accade, in Italia e in qualche altro paese europeo, è che il mondo della mediazione culturale (o interculturale o linguistico-culturale) – in cui sembrano svolgere un importante ruolo teorico e operativo i sociologi – tende a considerare mediazione culturale e interpretazione non come attività diverse (relative rispettivamente all'integrazione e alla comunicazione) che stanno sullo stesso piano, ma come attività poste su piani diversi, con l'interpretazione assegnata al livello inferiore (cf. Viezzi 2019: 239-240) in quanto attività *meramente* linguistica. Naturalmente, è perfettamente legittimo ritenere che facilitare la comunicazione sia meno importante di quanto lo siano la facilitazione dell'integrazione e lo scambio di conoscenze volto a superare le difficoltà legate alle differenze culturali. Più difficile è accettare l'opinione di chi ritiene che gli interpreti si limitano a superare le barriere linguistiche, mentre, per esempio nel settore sanitario, i mediatori non soltanto superano le barriere linguistiche ma garantiscono anche la comprensione dei messaggi che si scambiano paziente e operatore sanitario (Verrept 2019: 48); o il punto di vista di chi individua la differenza tra interpretazione e mediazione nel fatto che la prima si concentra sulla struttura della lingua, mentre la seconda sui significati profondi di un messaggio (Theodosiou and Aspioti 2015: 17). Si tratta di posizioni che ogni interprete degno di questo nome respingerebbe con sdegno¹ e che dimostrano una

¹ Così Danica Seleskovitch, uno dei grandi nomi degli studi sull'interpretazione: «l'interprétation est pratiquée par les bons interprètes non comme une opération sur les langues, mais comme une opération sur ce qui se dit à travers les langues; pour eux, il s'agit de comprendre et d'expliquer, il ne s'agit pas de convertir une langue en une autre» (Seleskovitch 1985: 20).

volta di più come vi sia una scarsa conoscenza dell'interpretazione (e in generale della comunicazione interlinguistica), della lingua e delle lingue, e di come dunque sarebbe necessario procedere a un'ampia opera di sensibilizzazione e di informazione riguardo ad aree e attività che, come accennato in apertura, hanno un impatto significativo sulle nostre società nelle quali gli interpreti "fungono da supporto a comunità di migranti in tribunali, ospedali, stazioni di polizia e uffici d'immigrazione [e] contribuiscono a tutelare i diritti umani e democratici" (Commissione europea 2005: III.6). Come scrive l'ex commissaria europea Vassiliou (2011: 5), nelle nostre società l'interpretazione, assieme alla traduzione, è un diritto umano fondamentale di cui tutti dovrebbero godere. Ed è un diritto che di certo non si potrebbe tutelare e garantire se davvero gli interpreti si occupassero della struttura della lingua né si potrebbe tutelare o garantire se gli interpreti non fossero fundamentalmente dei mediatori: perché, in realtà, ogni interprete è un mediatore tra lingue e culture, ma non ogni mediatore è un interprete (Pöchhacker 2008: 14).

Come si diceva in precedenza, i nomi dei codici contengono molto spesso un richiamo all'etica (nelle versioni inglesi, originali o tradotte, il titolo tende a essere *Code of Ethics*): non all'etica professionale, che pure talvolta appare, ma proprio all'etica. Questa è la prassi che è invalsa e non si può che prenderne atto. Tuttavia, con riferimento a interpretazione e interpreti, sembrerebbe più opportuno parlare non di etica, ma di etica professionale. Senza voler entrare in territori che hanno più a che fare con la filosofia che con la comunicazione interlinguistica, l'etica sembra riguardare tutte le donne e tutti gli uomini in quanto esseri umani (nel rapporto con l'altro da sé – cf. Pym 2001 – e forse anche nel rapporto con se stessi), mentre l'etica professionale riguarda soltanto coloro che svolgono un'attività professionale,

e infatti è a questi ultimi che i codici si rivolgono, e soltanto in relazione a tale attività professionale. Inoltre, non c'è necessariamente coincidenza tra etica ed etica professionale. L'etica è ciò che potrebbe portare un traduttore o un interprete a rifiutarsi di accettare certi incarichi per evitare di diffondere certi messaggi. L'etica professionale è ciò che impone al traduttore o all'interprete di tradurre o interpretare nel modo migliore possibile un determinato testo o un determinato oratore, anche se si tratta di *Mein Kampf* o di uno storico negazionista. Un altro esempio: se da un lato la verità è (probabilmente) un principio etico, l'etica professionale impone al traduttore e all'interprete di riprodurre anche contenuti falsi, che si tratti dei *Protocolli dei Savi di Sion* o della dichiarazione mendace di un testimone o di un imputato.

Il codice di un'associazione e gli eventuali documenti che lo accompagnano possono essere visti come strumenti che hanno il fine di consentire a una professione di guadagnare rispetto, fiducia e legittimità (cf. Baixauli-Olmos 2017: 251), nonché come un meccanismo sviluppato *dall'interno* per scongiurare ogni forma di arbitrarietà nelle decisioni che gli interpreti sono chiamati a prendere nello svolgimento delle loro funzioni (cf. Neumann Solow 2000: 50). Il codice di un ente o di una amministrazione che si serve di interpreti e gli eventuali documenti che lo accompagnano sono invece uno strumento che, *dall'esterno*, impone delle norme vincolanti a una professione e a chi la pratica. Detto questo, è interessante vedere quali sono le finalità che i documenti deontologici dichiarano esplicitamente di voler perseguire e, prima ancora, quali sono i destinatari a cui si rivolgono.

I codici delle associazioni professionali si rivolgono naturalmente ai membri delle associazioni stesse, rispetto ai quali assumono un valore vincolante. In realtà, però, nella misura in cui enuncia principi e valori che sono (considerati) universali, un

codice diventa una raccolta di norme che valgono o dovrebbero valere per tutti i professionisti presenti e futuri indipendentemente dalla loro adesione all'associazione di cui quel codice è espressione. Si noti, a questo proposito, quanto dice l'articolo 1 del *Codice di deontologia e condotta* dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti: «Allo scopo di garantire il corretto svolgimento della professione, è auspicabile che anche gli interpreti e i traduttori non iscritti a un'associazione professionale ispirino il loro operato ai principi del presente codice» (AITI 2013). Ciò è tanto più auspicabile se si considera che molto spesso, soprattutto in certi ambiti, gli interpreti lavorano in équipe, e sarebbe davvero singolare (e sconveniente) se all'interno della stessa équipe gli interpreti non fossero tutti tenuti al rispetto delle stesse norme.

Un'ulteriore considerazione è opportuna in relazione ai concetti di professione e professionista. La norma ISO opera una distinzione tra l'interpretazione per i servizi pubblici quale professione (esercitata da persone debitamente formate e qualificate) e la pratica informale svolta da parenti, amici, persone prive di formazione o che non sono sottoposte ai dettami di un codice professionale (ISO 2014); anche Pokorn e Mikolič Južnič (2020) distinguono tra professionisti (persone formate che si impegnano a rispettare le norme deontologiche della professione) e non professionisti (persone senza una formazione specifica che lavorano a tempo pieno o a tempo parziale come interpreti). La distinzione è logica e ha sicuramente un senso sotto il profilo della conoscenza dell'*offerta* di interpretazione sul mercato. Nella realtà dei fatti dei servizi pubblici (compreso l'ambito giudiziario), però, e in particolare, ma non solo, in certi paesi e per certe lingue, non c'è alcuna differenza tra professionisti e non professionisti quanto a ruolo, modalità d'impegno, aspettative o retribuzione: svolgono tutti la stessa attività, nei modi in cui è abitualmente praticata, e

da tutti ci si aspetta il puntuale assolvimento degli obblighi ad essa connessi. Ecco quindi che i principi, i valori e le norme che ne discendono disciplinano di fatto l'attività di tutti coloro che operano come interpreti, indipendentemente dal loro status.

I codici delle associazioni, dunque, come si diceva, sono destinati al loro interno, ma talvolta si propongono di raggiungere anche altri destinatari: è questo il caso, per esempio, del codice etico per gli interpreti che operano nei servizi pubblici dell'associazione irlandese dei traduttori e degli interpreti che si rivolge anche agli utenti dei servizi di interpretazione (ITIA 2009); e gli *Standards* pubblicati dalla associazione californiana degli interpreti che operano in campo sanitario si rivolgono dichiaratamente a una platea molto ampia che, oltre naturalmente agli interpreti, comprende, tra gli altri, politici locali, membri del parlamento, agenzie governative, formatori e accademici (CHIA 2002). I codici di enti e amministrazioni che si servono di interpreti si rivolgono anch'essi in primo luogo agli interpreti stessi, e lo fanno per elencare le norme cui dovranno attenersi, ma si rivolgono anche agli operatori per informarli riguardo a tali norme (cf. per es. NSWHCIS 2014).

Venendo ai contenuti, i documenti deontologici – in particolare i codici – delle associazioni professionali e di enti e organizzazioni che comprendono interpreti hanno come prima finalità dichiarata l'enunciazione di principi e valori a cui deve essere ispirata l'attività degli interpreti e da cui gli interpreti devono farsi guidare nel momento in cui devono operare delle scelte (cf. per es. AUSIT 2012; NCIHC 2004a e 2004b; WFD-WASLI 2018). Con l'enunciazione di tali principi e valori i documenti deontologici, e attraverso di essi le associazioni e organizzazioni che li emanano, perseguono poi ulteriori obiettivi che possono riguardare la professione, chi la esercita e chi ne beneficia. Si tratta di obiettivi

quali il mantenimento dell'integrità della professione o la creazione di un rapporto di fiducia con gli utenti e la popolazione in generale basato sulla garanzia del rispetto di rigorosi standard professionali (cf. per es. NRPSI 2016); e ancora la promozione, la garanzia e il miglioramento di aspetti quali la professionalità e la condotta degli interpreti (cf. per es. ASTTI 2017; IMIA 2006; ITIA 2005 e 2009; RID 2005), la qualità dell'interpretazione (per es. HIN 2007), la formazione (per es. CHIA 2002; NCIHC 2005), l'accesso ai servizi da parte di chi non conosce o non conosce bene la lingua locale (per es. CHIA 2002; HIN 2007), la sensibilizzazione (della popolazione, degli erogatori di servizi pubblici e degli utenti dei servizi di interpretazione) relativamente al ruolo svolto dagli interpreti (per es. NCIHC 2005; HIN 2007; ITIA 2009). In relazione a quest'ultimo punto, l'associazione americana degli interpreti e dei traduttori giudiziari sostiene, nel proprio codice, che i criteri enunciati (elevati e uniformi) sono necessari in virtù della grande responsabilità degli interpreti e anche per guidare e tutelare gli organi giudiziari (NAJIT n. d.).

I codici professionali sono anche visti come strumenti di tutela dei diritti. Questo punto è sottolineato, per esempio, nel codice del Registro americano degli interpreti per i sordi nel quale si parla del diritto inalienabile della comunità sorda americana alla comunicazione, alla partecipazione a ogni aspetto della società, nonché a scelte informate e alla massima qualità dei servizi di interpretazione (RID 2005). Si tratta di un principio che può naturalmente essere esteso a chiunque non parli o non parli adeguatamente la lingua locale e necessiti di accedere a qualche servizio: in questo senso, i codici assumono un ruolo e un significato che superano quanto accade in un evento mediato da interprete e vanno a costituire un beneficio per la società tutta.

I documenti prodotti da enti e amministrazioni che si servono

di interpreti dichiarano ovviamente, quale loro prima finalità, la disciplina del comportamento professionale degli interpreti (per es. Home Office 2021, ICTY 1999, WCS 2002). Altre finalità subordinate consistono nell'informare gli operatori relativamente alle aspettative che possono o non possono nutrire in occasione di eventi mediati da interprete (NSWHCIS 2014), nell'orientare gli interpreti a un comportamento etico e nel sostenerli nei processi decisionali (NSWHCIS 2014; WRHA 2015), e, prima ancora, nell'informarli riguardo alle loro responsabilità professionali ed etiche (per es. JCC 2013; WC 2019). È una finalità, quest'ultima, che sembra forse mal conciliarsi con le finalità del codice degli interpreti e traduttori giudiziari americani citate in precedenza: sembra quasi che le due parti, committente e associazione professionale, vogliano rivendicare la primazia nella titolarità delle norme che devono essere seguite dagli interpreti in un'aula di giustizia. E a questo proposito vien da chiedersi in che misura sia legittimo imporre dall'esterno delle norme che, come si vedrà, hanno un impatto fondamentale non solo sul comportamento dell'interprete, ma anche, e soprattutto, sulle modalità in cui l'interprete concretamente assolve i suoi compiti interpretativi.

Tra le altre finalità perseguite attraverso i codici non professionali considerati, in particolare quelli legati al mondo giudiziario, le seguenti sembrano particolarmente significative: la diffusione del ricorso a interpreti adeguatamente qualificati e accreditati (per es. ISC 2020), la qualità e l'efficienza dei procedimenti in cui è presente un interprete (per es. ISC 2020), la sensibilizzazione dei magistrati rispetto alle modalità di svolgimento di un evento mediato da interprete (WCS 2002), l'accesso alla giustizia e la tutela dei diritti degli imputati (per es. ISC 2020), il miglioramento dell'amministrazione della giustizia e la promozione della fiducia nella stessa (WCS 2002) e addirittura il

mantenimento dell'integrità e dell'indipendenza del sistema giudiziario (WC 2019). I punti menzionati meritano due brevi considerazioni. La prima riguarda l'auspicio che possa essere esteso il ricorso a interpreti che rispondano a precisi requisiti sul piano della formazione e delle qualifiche. In Italia il recepimento della Direttiva 2010/64/UE in materia di traduzione e interpretazione nei procedimenti penali (Unione europea 2010) non ha portato alle riforme previste riguardo all'istituzione di «un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati» (art. 5.1 della Direttiva) e i servizi di interpretazione nelle aule di giustizia continuano molto spesso a essere affidati sulla base di criteri ufficiosi e informali, con esiti quanto meno incerti sul piano qualitativo (cf. Falbo 2014: 89ss.). La seconda considerazione riguarda il ruolo che i documenti prodotti da amministrazioni giudiziarie americane riconoscono agli interpreti e l'importanza che viene loro attribuita: si tratta di posizioni e atteggiamenti (ufficiali) molto distanti dalle posizioni e dagli atteggiamenti (personali) che si è avuto modo di incontrare in Italia quando si sono intervistati numerosi operatori della giustizia nel quadro dei progetti europei AVIDICUS 3² e TransLaw³.

2. Principi, valori e norme

I documenti che sono stati presi in esame affrontano tutti gli stessi temi: l'interpretazione e il comportamento dell'interprete prima, durante e dopo lo svolgimento di un incarico. I principi e i valori enunciati sono sostanzialmente gli stessi, le spiegazioni e i

² <http://wp.videoconference-interpreting.net/>.

³ <https://transvienna.univie.ac.at/en/research/previous-research-projects/translaw/>.

commenti sono spesso basati su un solido buon senso (ma talvolta appaiono un po' incerti o addirittura contraddittori), le formulazioni e le definizioni sono molto simili e non di rado addirittura identiche. Ciò è vero, in particolare, per i documenti prodotti dalle amministrazioni giudiziarie americane che appaiono tutti seguire il modello proposto da Hewitt (1995). I documenti parlano tutti praticamente delle stesse cose, ma non dicono tutti le stesse cose: ci sono differenze talvolta molto significative tra documenti di associazioni e organizzazioni professionali e documenti di amministrazioni, e ancora tra documenti che si riferiscono specificamente all'attività in campo sanitario e quelli che riguardano l'attività in campo giudiziario.

Verranno ora discussi i principi salienti, quelli cioè che sono presentati in forma più o meno estesa nei documenti di tutte le associazioni e organizzazioni considerate: si cercherà di mettere in evidenza quali sono le (eventuali) differenze nelle posizioni espresse nei diversi testi e si cercherà di sottolinearne gli aspetti problematici, anche in considerazione del fatto che vi è spesso un disallineamento tra quanto è descritto o prescritto nei documenti deontologici e la realtà professionale (cf. Pokorn and Mikolič Južnič 2020: 82). Maggiore spazio sarà naturalmente dedicato agli aspetti che per qualche ragione risultano più controversi e meno lineari. Il primo principio considerato è quello della professionalità.

2. 1. *Professionalità*

La professionalità, e cioè la dimensione comportamentale dell'attività dell'interprete, è affrontata in tutti i codici, anche se con terminologia non univoca e con accenti posti su

aspetti diversi, ed è addirittura considerata un obbligo morale (ITIA 2005; WFD-WASLI 2018). Sulla base di quanto si legge nei documenti deontologici, in termini generali la professionalità consiste di fatto, e si estrinseca, nella piena adesione ai valori sanciti dai codici. In primo luogo, dunque, gli interpreti devono rispettare scrupolosamente gli standard professionali e i principi e doveri etici (per es. CHIA 2002; NCIHC 2004a; NSWHCIS 2014), anche quale garanzia che siano in grado di assolvere il loro compito nel modo migliore meritando così la fiducia che viene loro accordata (Hale 2007: 26). Ne consegue che il comportamento degli interpreti dev'essere sempre improntato a valori quali l'integrità (per es. ATIA 2015) o il decoro (per es. AUSIT 2012). Si veda, a questo proposito, l'articolo 5.I. del codice AITI che così recita: «il traduttore e l'interprete devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità e dignità» (AITI 2013). Vi sono poi altri elementi che contribuiscono alla professionalità di un interprete, il primo dei quali ha a che fare con le condizioni di lavoro, e cioè le condizioni concrete in cui un interprete volta per volta esercita la propria attività: professionalità significa anche *esigere* condizioni ottimali (per es. NCIHC 2005; ATIA 2015) che favoriscano la qualità dell'interpretazione, condizioni a cui, secondo RID (2005), gli interpreti *hanno diritto*. È evidente che, a questo fine, è opportuna, anzi, necessaria la disponibilità e la collaborazione di tutti i partecipanti all'evento comunicativo (NBTG 2014). A questo proposito, tuttavia, non si può non sottolineare come in Italia, quanto meno in ambito giudiziario, si sia poco attenti a questi aspetti: in udienza, per esempio, le posizioni dei presenti rispondono a schemi preordinati che non contemplanò la presenza dell'interprete e dunque non ne agevolano il compito; e la sempre più diffusa pratica della videoconferenza spesso non fa che peggiorare la situazione dal

momento che, come si è avuto modo di appurare nel corso del già citato progetto AVIDICUS 3, nell'ubicazione e nell'uso delle apparecchiature tecniche, in particolare delle telecamere, generalmente non si tiene conto delle esigenze dell'interprete.

Va ancora detto, a proposito delle condizioni di lavoro e con riferimento alla situazione italiana, e sempre sulla base di informazioni acquisite nel corso dei progetti sopra menzionati, che gli interpreti che operano nei servizi pubblici, e in particolare in ambito giudiziario, tendono a essere poco assertivi nel richiedere che siano garantite condizioni ottimali. Si tratta di un atteggiamento che probabilmente deriva dal loro status e dalla considerazione di cui godono (e di cui sentono di godere): una realtà a cui non è estraneo il modestissimo livello retributivo (soprattutto in campo giudiziario). Sarebbe dunque opportuno che gli interpreti impegnati nei servizi pubblici vincessero questa loro ritrosia e "imponessero", nella misura del possibile, condizioni favorevoli all'assolvimento del loro compito, che poi è esattamente ciò che fanno in ogni circostanza tutti i professionisti, compresi i loro colleghi attivi nel settore congressuale.

Altri aspetti considerati nei documenti deontologici e riconducibili al concetto di professionalità sono: il distacco professionale che l'interprete deve esibire in ogni occasione (per es. AUSIT 2012; Home Office 2021; WC 2019), il rispetto che l'interprete deve nutrire e dimostrare nei confronti di tutti i partecipanti all'evento comunicativo (per es. HIN 2007; Home Office 2021; NCIHC 2004a), la discrezione che deve accompagnare lo svolgimento del proprio compito (l'interprete, si dice, non deve richiamare l'attenzione su di sé) (per es. NAJIT s.d.; UJSP n. d.), la cura del proprio aspetto e dell'abbigliamento (per es. CHIA 2002; HIN 2007; Home Office 2021) e infine l'adeguata preparazione per ogni incarico, di cui ci si occuperà nella sezione che segue.

2. 2. *Competenza*

Anche il principio della competenza è presente praticamente in tutti i documenti deontologici e può essere visto sotto diversi profili, non tutti però considerati da tutti i documenti. Il primo riguarda il dovere degli interpreti di dichiarare in modo veritiero le loro competenze, le loro qualifiche e la loro esperienza. Ciò rappresenta una comprensibile esigenza del committente che vuole conoscere esattamente le caratteristiche professionali della persona cui affida un incarico e costituisce, per esempio per l'associazione americana dei traduttori, un dovere al tempo stesso etico e professionale (ATA 2010).

Il secondo profilo è coperto in modo lapidario e inequivocabile all'articolo 10.I. del codice AITI: «il traduttore e l'interprete accettano soltanto gli incarichi nelle lingue e specializzazioni per le quali sono qualificati e competenti» (AITI 2013). Ne consegue che l'accettazione di un incarico rappresenta un'implicita dichiarazione di competenza (cf. per es. AUSIT 2012). In questo senso la competenza stessa può riguardare diverse componenti che entrano in gioco nell'attività dell'interprete, a partire dalle lingue, e dunque la capacità di comprendere e di utilizzare diversi registri, la conoscenza di varianti regionali, dialetti ed espressioni idiomatiche, la capacità di comunicare con persone di diversa età e provenienza e di diverso status socioeconomico (cf. per es. ISC 2020 e ISO 2014). La seconda componente riguarda le due culture con cui l'interprete deve confrontarsi, con le relative pratiche e convinzioni, anche in considerazione del fatto che è il sostrato culturale che dà senso alle parole nel contesto in cui sono pronunciate, e tenuto altresì conto del fatto che, per esempio in ambito sanitario, l'appartenenza culturale può essere estremamente significativa in quanto potenzialmente in grado di influenzare o

addirittura determinare l'atteggiamento nei confronti della malattia, del dolore e della morte (cf. per es. NCIHC 2004a). La terza componente è rappresentata dalla tecnica interpretativa (per es. CHIA 2002) e dalla capacità di operare ai più elevati livelli professionali (HIN 2007), e ciò richiede che l'interprete continui ad affinare le sue abilità e competenze. Un'ulteriore componente è legata ai temi trattati, e dunque alla necessità per l'interprete di prepararsi adeguatamente per ciascun incarico. I testi esaminati sottolineano spesso come sia importante che gli interpreti chiedano e ricevano assistenza, adeguata documentazione e tutte le informazioni necessarie, anche mediante un *briefing* preliminare, per affrontare adeguatamente un incarico e assolvere al meglio il proprio compito. Su questo punto si esprimono con toni analoghi sia le associazioni e organizzazioni professionali (per es. AUSIT 2012) che le amministrazioni (per es. WCS 2002). Di più, la preparazione è vista, per es. in ISC (2020) – un'amministrazione giudiziaria – come una responsabilità etica. Anche a questo proposito, si è in presenza di posizioni ben distanti da quanto caratterizza la situazione italiana: come si è avuto modo di appurare nel corso dei già citati progetti europei, non solo gli interpreti generalmente non vengono informati relativamente ai casi giudiziari in cui è richiesta la loro presenza, e dunque non sono in grado di prepararsi (una questione di prassi), ma molti operatori della giustizia non riconoscono l'utilità e meno che mai la necessità di fornire informazioni preliminari e dunque, implicitamente, negano ogni valore alla preparazione (e questa è una questione di atteggiamento, oltre che di assoluta mancanza di consapevolezza di che cosa sia l'interpretazione e di che cosa ne possa favorire oppure minare la qualità).

Un'interessante dimensione della competenza, da verificare concretamente in via preliminare a ogni proposta di lavoro, è

sottolineata dal codice dell'associazione olandese degli interpreti di lingue dei segni secondo il quale prima di accettare un incarico l'interprete deve porsi tre domande: le prime due, ovvie e inevitabili, riguardano il possesso di conoscenze e capacità adeguate all'impegno da affrontare; la terza invece, sicuramente meno ovvia ma estremamente pertinente, riguarda la compatibilità dell'incarico con le proprie convinzioni sociali ed etiche (NBTG 2014). Analogamente il codice della federazione mondiale degli interpreti di lingue dei segni stabilisce che l'interprete deve rifiutare gli incarichi nei quali non può mantenersi imparziale (WFD-WASLI 2018). Si tornerà su questo punto quando verrà affrontata la questione dell'imparzialità.

Il terzo profilo sotto cui può essere vista e considerata la competenza riguarda l'aggiornamento professionale, aspetto che ovviamente si ricollega al primo dei profili qui considerati. Tutti i documenti consultati contengono un articolo o dei paragrafi dedicati a ciò che è considerato un dovere etico oltre che professionale (per es. ATA 2010), nonché un modo per elevare gli standard professionali. Gli interpreti sono invitati a mantenersi al corrente degli sviluppi e dei cambiamenti all'interno della professione anche in relazione alle innovazioni tecnologiche; viene sottolineata la necessità di continuare ad acquisire e di perfezionare competenze linguistiche, conoscenze tematiche e terminologiche, nonché le abilità tecniche. A proposito di quest'ultimo punto, per esempio, il codice NCIHC (2004a) invita gli interpreti a impegnarsi per migliorare la loro capacità di riformulazione non soltanto dal punto di vista del contenuto, ma anche sul piano della velocità e scorrevolezza. Ancora, si raccomanda agli interpreti di rimanere aggiornati riguardo alle procedure proprie del loro ambito di attività (per es. le procedure giudiziarie con i relativi eventuali risvolti terminologici), e si raccomanda altresì l'aggiornamento

“culturale”, anche in relazione alle specifiche culture professionali e organizzative (NCIHC 2004b; CHIA 2002).

Significativamente, poi, gli interpreti sono invitati a tenersi informati riguardo agli sviluppi nel campo della ricerca in materia di interpretazione e sono quindi sollecitati ad acquisire familiarità con la letteratura specializzata (cf. per es. UJSP n. d.). Non si può non ricordare, a questo proposito, il recentemente scomparso Sergio Viaggio che in un articolo dal titolo decisamente insolito (“Translators and interpreters: professionals or shoemakers?”) deplorava il fatto che traduttori e interpreti leggessero di traduzione e interpretazione più o meno quanto i calzolai leggessero di calzoleria (Viaggio 1992: 307). E cioè nulla. Non si è in grado di confermare o smentire il rapporto tra calzolai e letteratura specializzata, ma sicuramente si ha la sensazione che le pubblicazioni scientifiche nel campo della traduzione e dell’interpretazione escano a fatica dai circoli accademici e non raggiungano dunque quanti potrebbero forse trarne qualche vantaggio.

2. 3. *Riservatezza*

Altro principio universale è il principio di riservatezza, che prevede il divieto assoluto di divulgare o rivelare informazioni acquisite durante lo svolgimento della propria attività, a meno che non vi sia il consenso delle parti interessate o a meno che la divulgazione o la rivelazione non sia richiesta dalla legge. Il principio di riservatezza sembrerebbe valere anche per informazioni acquisite fuori dal contesto dell’attività che non dovrebbero, dunque, essere rivelate durante lo svolgimento di un incarico. Fanno o farebbero eccezione informazioni relative a intenti omicidi o suicidi, violenza, abuso ecc. (CHIA 2002), con ulteriori

deroghe previste qualora l'interprete venisse a conoscenza della contestuale o imminente commissione di un reato (UJSP n. d.).

Sembra tutto molto logico e molto semplice. Non lo è però, in ambito sanitario, se si immagina una situazione nella quale l'interprete possiede delle significative informazioni di carattere medico riguardanti un paziente (acquisite, per esempio, nel corso di un'interpretazione durante una visita) che il paziente stesso non vuole rivelare (per esempio, a un altro medico durante un'altra visita) esponendosi così a un rischio. L'interprete si trova davanti a una scelta tra due opzioni alternative: rispettare il principio di riservatezza, e con esso l'autonomia del paziente, oppure fornire al medico le informazioni che il paziente non vuole dare ma che sono o possono essere necessarie per una diagnosi o un trattamento. Secondo il codice NCIHC (2004a), a orientare la scelta dovrebbe essere il *benessere* del paziente. Si tornerà più avanti su questo punto che è naturalmente controverso. Di certo, però, la logica alla base di quanto afferma il codice NCIHC – espressa dalla catena (1) la finalità dell'interpretazione è il benessere del paziente, (2) la riservatezza può arrecare danno al paziente, (3) l'interprete può derogare dal principio di riservatezza – è una logica in qualche misura convincente, anche se, probabilmente, non condivisa universalmente.

Un'altra eccezione al principio di riservatezza, di certo meno controversa, è ammessa dal codice dell'amministrazione giudiziaria del Wisconsin, secondo il quale l'interprete può servirsi di casi specifici che ha incontrato nella propria attività (debitamente anonimizzati) quali materiali didattici da utilizzare nel corso di programmi di formazione (WCS 2002). Si tratta di un'indicazione per certi versi sorprendente che sottolinea, però, la grande importanza attribuita alla formazione, e ciò è tanto più significativo in considerazione della natura dell'istituzione che ha emanato il codice in questione.

2. 4. *Il ruolo dell'interprete*

La lettura dei documenti deontologici consente di vedere come dai principi e dai valori enunciati, nonché dai commenti, dalle spiegazioni e dalle linee guida, emergano diversi profili di ciò che è (o dev'essere o dovrebbe essere) il ruolo dell'interprete.

La questione di quale sia il ruolo dell'interprete sembra una questione banale, ovvia e facilmente risolta: l'interprete serve a consentire o quanto meno a facilitare la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse. È un'affermazione, questa, che richiama quasi alla lettera ciò che si può leggere sul codice australiano nella parte dedicata ai principi generali (AUSIT 2012) e ciò che si incontra anche in altri documenti (per es. HIN 2007; NSWIHCS 2014). In realtà, all'interprete possono essere riconosciuti anche altri ruoli (accettati o rifiutati a seconda dei casi e a seconda dei punti di vista), e l'affermazione stessa è condivisibile e condivisa fino a un certo punto, e cioè fino a quando non ci si interroghi su cosa esattamente significhi “facilitare la comunicazione”. Secondo AUSIT (2012), significa trasmettere pienamente il senso e l'*intenzione* della comunicazione, ma non è così per tutti.

Il codice dell'associazione californiana degli interpreti medici individua almeno quattro possibili ruoli per l'interprete in campo sanitario. L'interprete, infatti, può assumere il ruolo di chi riformula un messaggio (*message converter*), il ruolo di chiarisce e spiega un messaggio (*message clarifier*), il ruolo di chi chiarisce e spiega delle questioni culturali (*cultural clarifier*) e infine il ruolo di chi difende gli interessi del paziente (*patient advocate*) (CHIA 2002). Nell'operare una scelta tra i quattro possibili ruoli (il che è evidentemente ritenuto legittimo da parte dell'associazione in questione), l'interprete dovrà considerare come meglio sostenere e favorire il rapporto tra paziente e operatore *nel contesto della*

salute e del benessere del paziente (*ibid.*). Salute e benessere del paziente, infatti, assumono un ruolo preminente non soltanto per gli operatori sanitari, ma anche per l'interprete medico (NCIHC 2004a). Questo è il concetto di *beneficence*: l'obbligo di perseguire la salute e il benessere dei pazienti e sostenere i loro sistemi di supporto (famiglia e comunità) (*ibid.*). Su questo punto il codice WRHA (2015) è chiaro: il ruolo dell'interprete va al di là della semplice trasmissione di un messaggio, e proprio perché l'interpretazione medica ha come fondamento l'interesse del paziente, tanto l'interprete quanto l'erogatore di servizi si occupano e preoccupano della salute e del benessere del paziente; e anche l'operazione di comunicazione interlinguistica va vista come finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo fondamentale dell'incontro tra medico e paziente, e cioè, appunto, la salute e il benessere del paziente stesso (NCIHC 2004b). In questo senso va anche visto il principio di non arrecare danno che deve ispirare non solo le azioni degli operatori sanitari ma anche quelle degli interpreti (NCIHC 2004b; RID 2005).

La posizione di WRHA, una amministrazione sanitaria, è emblematica di come il riconoscimento di un fine ultimo (salute e benessere) sovraordinato rispetto al fine immediato (comunicazione) sia ragione sufficiente per ammettere la possibilità di un maggior spazio di manovra per l'interprete. Non è così, come si vedrà, in campo giudiziario.

L'interpretazione in campo giudiziario, in effetti, è diversa, nel senso che diverse sono le norme che la disciplinano e diverso è il ruolo che è riconosciuto, o imposto, all'interprete. L'interprete deve servire la corte (per es. UJSP n. d.) e i cittadini (per es. ISC 2020), e contribuisce ai processi decisionali che riguardano persone vulnerabili (Home Office 2021). L'interprete, si dice ancora, svolge un ruolo essenziale nell'amministrazione della giustizia

(per es. NJC 2016; UJSP n. d.) e questo ruolo consiste nel far sì che chi non conosce la lingua del procedimento sia messo sullo stesso piano di chi la conosce (per es. HIN 2007; JCC 2013), anche in relazione all'accesso alla giustizia (per es. NAJIT n. d.; NJC 2016), e consiste altresì nel fare in modo che il verbale di udienza rifletta esattamente ciò che è stato detto a chi e da chi non conosce la lingua del procedimento (per es. HIN 2007; JCC 2013). Tuttavia, e questo è un punto fondamentale, l'interprete giudiziario non è presente per permettere a chi non conosce la lingua del procedimento di capire ciò che viene detto, ma solo per dargli le stesse opportunità di chi conosce tale lingua (HIN 2007). Di qui il divieto, su cui si tornerà più avanti nella sezione dedicata alla fedeltà, di modificare il registro o di semplificare la lingua e la terminologia. L'interprete quindi c'è – deve esserci – ma non serve a mettere l'imputato o testimone alloglotto in condizione di capire: è paradossale, ma è così, dichiaratamente, nell'amministrazione della giustizia che a questo punto sembra assumere contorni che fanno davvero pensare a un rito in cui ciò che conta davvero è soltanto la *forma*.

Un altro aspetto significativo del ruolo dell'interprete ha a che fare con la dimensione culturale della comunicazione. Con un'immagine forse un po' romantica, il codice etico dell'associazione israeliana dei traduttori afferma che l'interprete è un ponte per le idee che unisce una lingua a un'altra e una cultura a un'altra (ITA 2021). E anche le linee guida dei servizi di interpretazione medica del Nuovo Galles del Sud attribuiscono all'interprete il ruolo di chi opera per superare un divario linguistico e culturale, pur mettendo in guardia riguardo a questo secondo aspetto, sottolineando che l'interprete *non* è un mediatore culturale (*cultural broker*) e introducendo quindi un limite al ruolo svolto dall'interprete.

A questo proposito va segnalato che alcuni documenti deontologici affermano che spetta all'interprete il compito di segnalare eventuali (potenziali) ostacoli alla comunicazione legati, per esempio, alle differenze di genere (CHIA 2002) o, in generale, a questioni culturali (per es. CHIA 2002; NCIHC 2004b). Vi è però, generalmente, una certa resistenza o addirittura un divieto rispetto a interventi dell'interprete che possano essere compresi come forme di "mediazione culturale": si tratta di una posizione che viene giustificata da un lato con il fatto che l'interprete non possiede necessariamente le conoscenze e competenze adeguate, non è cioè necessariamente un *esperto* culturale (per es. HIN 2007; ITIA 2009), e dall'altro con il fatto che ogni intervento sul piano culturale rischierebbe di violare il principio di imparzialità (*ibid.*), il che non può non suscitare una certa perplessità. Le norme JCC (2013) addirittura ammoniscono esplicitamente gli interpreti contro il pericolo di assumere inavvertitamente il ruolo di esperti, e non solo sul piano culturale ma anche, addirittura, sul piano linguistico (il che sta a indicare che gli organi di amministrazione della giustizia, almeno in California, hanno una visione estremamente riduttiva del ruolo dell'interprete e ne temono ogni espansione).

Indipendentemente da ciò che è concesso o proibito, tuttavia, è chiaro che all'interprete è richiesta una certa dimestichezza con le due culture a contatto. A questo proposito, ISC (2020) parla di *cultural fluency*, definita come la consapevolezza e piena comprensione dei fattori transculturali (aspettative, atteggiamenti e valori). Si tratta di un concetto che sembra corrispondere alla competenza interculturale su cui si sofferma la norma ISO (2014).

Un altro ruolo controverso dell'interprete riguarda il coordinamento dell'interazione e, in particolare, la gestione dei turni di parola al fine di facilitare il processo comunicativo. Si tratta di un

ruolo che è raccomandato in certi documenti (per es. NSWHICS 2014; WRHA 2015), ma che non solo non è sempre accettato di buon grado dall'erogatore di servizi, ma in qualche caso è esplicitamente proibito. È così, per esempio, nelle norme UJSP (n. d.): nel commento alla terza norma si legge che gli interpreti non devono assumere alcun ruolo attivo nello svolgimento dell'interazione. È bene dire a questo proposito che la gestione dei turni di parola o l'interruzione di chi parla per evitare che parli troppo a lungo e crei quindi delle difficoltà all'interprete nel momento della riformulazione rappresentano elementi della modalità dell'interpretare di cui dovrebbero essere responsabili i soli interpreti quali esperti della comunicazione mediata. Sembra logico, ma evidentemente si tratta di una logica, e di una sensibilità, non condivise da chi, pur non essendo competente in materia di comunicazione mediata, ritiene di dover gestire e disciplinare anche questo aspetto. Ancora, non c'è unanimità riguardo al comportamento che l'interprete deve adottare qualora la persona alloglotta si esprima in modo incomprensibile, oscuro o ambiguo. Per qualche codice le richieste di chiarimento possono essere formulate solo con il consenso dell'operatore (per es. Home Office 2020), mentre altri non ritengono necessaria una tale autorizzazione (per es. AUSIT 2012). Prevedibilmente, sono i documenti delle associazioni professionali a esprimere delle maggiori aperture a questo proposito.

Ci possono essere, e in effetti ci sono, come si è visto, posizioni diverse riguardo al modo in cui l'interprete può e deve espletare le sue funzioni, ma su un punto tutti i documenti sono assolutamente chiari: l'interprete deve svolgere *esclusivamente* le funzioni proprie di un interprete e rispettare i limiti del proprio ruolo professionale. L'interprete non deve fare nulla che possa essere considerato estraneo all'attività di interpretazione (ISC 2020),

non deve dare consigli o suggerimenti in materia legale, medica o di altra natura (per es. AUSIT 2012; IMIA 2006; NAJIT n. d.), non deve spiegare i termini medici ai pazienti (NSWHICS 2014), non deve difendere gli interessi di alcuno (per es. ITIA 2009), né parlare a nome di alcuno (ITIA 2009) e non deve esercitare alcun potere o influenza su chi lo ascolta (ICTY 1999). Si arriva addirittura a precisare che un interprete può tradurre quanto c'è scritto su un modulo, ma non deve *spiegare* quanto c'è scritto sul modulo o quale ne sia la funzione (ISC 2020), né ovviamente deve compilarlo sostituendosi a chi avesse difficoltà linguistiche o di altro tipo (NSWHICS 2014).

Infine, punto importantissimo, l'interprete non deve esprimere commenti o pareri personali (per esempio sulla credibilità di chi parla), neppure se sollecitato in tal senso (per es. Home Office 2021; ITIA 2020; JCC 2013) – un'altra differenza rispetto a quanto si è saputo capita talvolta in Italia in situazioni non pubbliche dell'ambito giuridico-giudiziario. A questo principio generale possono essere ammesse delle eccezioni (cf. per es. NSWHCIS 2014) in campi particolari quali la salute mentale, le patologie del linguaggio o la neuropsicologia nei quali, su specifica richiesta, l'interprete può esprimere dei giudizi sulla lingua utilizzata dai pazienti in quanto unico partecipante alla situazione comunicativa in grado di fornire elementi utili alla valutazione del paziente e dunque alla formulazione di una diagnosi.

2.5. Fedeltà

Tutto ciò che si dice nei documenti deontologici è importante, ma probabilmente nulla è importante come ciò che si dice della concreta pratica dell'interpretare e del suo fondamento: un

principio che qui si è deciso di designare come “fedeltà”. Il principio è considerato un dovere professionale ed etico (per es. ATA 2010; ATIA 2015) e sembrerebbe anch’esso naturale, ovvio, ma ancora una volta vi sono dei risvolti (potenzialmente) controversi e degli aspetti, nelle descrizioni e nei commenti che appaiono sui documenti deontologici, che suscitano più di qualche perplessità.

I sostantivi, gli aggettivi e gli avverbi utilizzati nei diversi documenti per riferirsi a questo principio richiamano concetti quali completezza (per es. ASTTI 2017; AUSIT 2012; CHIA 2002, Home Office 2021; ISC 2020), fedeltà (per es. ATA 2011; ATIA 2015; ICTY 1999; ITA 2021), accuratezza (per es. ATA 2011; AUSIT 2012; CHIA 2002; ICTY 1999; IMIA 2006; ISC 2020), esattezza (ATIA 2015), imparzialità (per es. ATA 2011; ITI 2016), integrità linguistica (per es. ATA 2011), appropriatezza (per es. Home Office 2021), neutralità (per es. ICTY 1999), verità (per es. ICTY 1999; NBTG 2014)⁴ e obiettività (per es. ITIA 2009).

Questi concetti trovano manifestazione concreta nella produzione, da parte dell’interprete, di un enunciato che riproduca l’enunciato di partenza senza omissioni, aggiunte o distorsioni (per es. AUSIT 2012; HIN 2007; ISC 2020), senza alterazioni del registro (per es. CHIA 2002), senza spiegazioni (per es. HIN 2007), abbellimenti (per es. ICTY 1999), parafrasi (per es. NAJIT s. d.) né ripuliture che cancellino false partenze o auto-correzioni (NAJIT s. d.). Ancora una volta, sembra tutto semplice almeno fino a quando non ci si interroghi su cosa esattamente tutto

⁴ La verità – parola che compare anche nelle formule di giuramento negli Stati Uniti (JCC 2013) e in Italia – non è necessariamente la verità *vera*, ma si riferisce alla riformulazione *veritiera* (cioè fedele) dei contenuti, indipendentemente dalla loro *veridicità*. L’interprete infatti deve riprodurre anche ciò che sa non essere vero (per es. AUSIT 2012; ICTY 1999).

questo voglia dire, che cosa necessariamente comporti e che cosa altrettanto necessariamente escluda. Come si vedrà, gli aspetti problematici non mancano, a partire dalle formulazioni tassative che si incontrano in quasi tutti i documenti considerati. Tra le eccezioni si segnalano tre documenti la cui paternità o natura ne rendono facilmente comprensibili le ragioni. HIN (2007) e NCIHC (2004a) usano il verbo *strive*, e dicono che gli interpreti *cercano* di rendere i messaggi accuratamente ecc. Lo stesso verbo è usato da García Beyaert *et al.* (2015: 13) che nota pure come l'interprete non può mai essere sicuro di aver interpretato fedelmente, anche per la possibile mancata corrispondenza tra ciò che l'interprete vuol dire e ciò che l'ascoltatore capisce. E naturalmente anche tra ciò che il parlante dice e ciò che l'interprete capisce, dal momento che, si aggiungerà, alla base di ogni atto di interpretazione (operazione interlinguistica) vi è un atto di interpretazione (operazione ermeneutica). Una piccola concessione, inoltre, è anche nel codice WC (2019) dove si dice che gli interpreti devono usare le loro capacità e il loro discernimento per rendere i messaggi in modo tanto fedele *quanto ragionevolmente possibile*.

Cominciando con la comunicazione verbale, l'impegno (assunto dall'interprete) / obbligo (imposto all'interprete) di garantire la fedeltà assoluta sembrerebbe alludere a forme di interpretazione letterale, "parola per parola". È questa la posizione assunta in alcuni dei documenti non professionali, secondo cui l'interprete deve riformulare ogni elemento di informazione nel modo più letterale possibile consentito dalla lingua di arrivo (per es. Home Office 2021, JCC 2013); e secondo ICTY (1999), ciò che l'interprete deve fare è riformulare *the wording* e dunque le parole. Com'è naturale che sia, le associazioni professionali respingono questa impostazione e sono esplicite nel dire che non aggiungere

e non togliere nulla *non* significa che l'originale debba essere reso parola per parola (per es. ATA 2011), e nel dire che fedeltà *non* significa letteralità (per es. ATIA 2015), posizioni su cui concordano alcuni codici di amministrazioni giudiziarie americane, che si potrebbero definire “illuminati” e che riconoscono che un'interpretazione letterale non è appropriata se ha come conseguenza una distorsione del significato del messaggio originale (per es. UJSP n. d. e WC 2019).

In altri codici americani (per es. WSC 2002; NJC 2016) si afferma che quanto viene richiesto all'interprete è la produzione in lingua di arrivo del *closest natural equivalent* del messaggio in lingua di partenza. È un concetto, questo dell'equivalente naturale più prossimo, sviluppato da Nida (1964) per superare il “letteralismo” (fondamentalmente nelle traduzioni della Bibbia, ma non solo), ed è un concetto che ha avuto un certo successo, ma che certo non appare pienamente soddisfacente e, in linea di principio, forse neppure accettabile dal momento che sembrerebbe suggerire che a ogni messaggio o elemento del messaggio in lingua di partenza corrisponda una soluzione traduttiva “pre-esistente” che possa essere *oggettivamente* considerata la migliore. Senza contare, poi, l'intrinseca difficoltà legata al concetto stesso di equivalenza (di cui è testimonianza un dibattito mai sopito nel campo degli studi sulla traduzione e l'interpretazione).

Rimane comunque aperta la questione di *che cosa* debba essere interpretato: le parole in quanto tali o il senso che veicolano? E *come*? La questione, e le domande, richiamano antiche dicotomie e diatribe che opponevano equivalenza formale ed equivalenza dinamica, traduzione semantica e traduzione comunicativa, approcci *source-oriented* e approcci *target-oriented* o, per dirla con Ladmiral (2014), *sourciers* e *ciblistes*, in questo caso con le amministrazioni dalla parte dei primi elementi di ciascuna coppia,

e le associazioni e organizzazioni professionali dalla parte dei secondi.

Nel codice ATIA (2015), per esempio, si dice che l'interprete deve rendere l'idea o il significato che stanno dietro le parole. Non solo, diversi codici parlano di riformulazione dei messaggi nel rispetto dell'intenzione comunicativa (per es. AUSIT 2012, come già segnalato; ATA 2011; CHIA 2002; NBTG 2014; NCIHC 2004a). Naturalmente, riformulare l'intenzione comunicativa e riformulare le parole possono non essere la stessa cosa, e ciò può portare l'interprete a un vero e proprio dilemma, in particolare, ma non solo, per gli interpreti giudiziari (cf. Mikkelsen 2008: 83), senza contare poi che privilegiare o concentrarsi esclusivamente sulla riformulazione (delle parole) del discorso e non sull'espressione dell'intenzione comunicativa può impedire di fatto la comunicazione (cf. Jacobsen 2004: 37). Ulteriori aspetti riconducibili a un atteggiamento orientato al destinatario sono segnalati nel codice WFD-WASLI (2018), dove si parla di una resa adeguata dal punto di vista culturale e linguistico, e nel codice ATIA (2015), in cui si legge che la fedeltà al messaggio non esclude la possibilità di un adattamento che faciliti la comprensione del messaggio stesso in un'altra lingua e in un'altra cultura.

Sul fronte opposto, il documento dell'amministrazione giudiziaria della California (JCC 2013), pur sostenendo che l'obiettivo dell'interpretazione è la trasmissione del senso e non delle singole parole, e riconoscendo che per cogliere il senso inteso dal parlante è opportuno considerare il contesto, afferma che non solo ciò che dice l'imputato o il testimone deve essere riprodotto nel modo più fedele possibile, ma anche che l'imputato o il testimone deve sentire domande che riproducano "esattamente" il modo in cui sono state espresse, senza semplificazioni, chiarimenti o spiegazioni, anche quando vengano usate le complesse

formulazioni dell'amministrazione giudiziaria.⁵ Ancora JCC (2013) sostiene che l'interprete non deve mai convertire quantità espresse in unità di misura e valute diverse da quelle abitualmente utilizzate a livello locale: in altre parole, centimetri, pollici o lire turche devono rimanere tali. Il che sembrerebbe indicare che la comprensione *non* è l'obiettivo che l'interprete deve perseguire: paradossale, in linea di principio, e, almeno in apparenza, contraddittorio rispetto alla citata affermazione, contenuta nello stesso documento, secondo cui obiettivo dell'interpretazione è la trasmissione del senso. In realtà, quanto emerge è che ciò che viene richiesto all'interprete dalle autorità californiane è una sorta di *documentary interpreting* (cf. Viezzi 2013: 384), un'interpretazione il cui obiettivo principale non è la trasmissione del *contenuto* di un messaggio a fini *comunicativi*, ma la riproduzione della *forma* di un messaggio a fini *informativi*.

Fedeltà significa anche trasmettere le emozioni di chi parla (per es. AUSIT 2012; ICTY 1999). Secondo quanto prescrive JCC (2013), le emozioni devono essere riprodotte con la modulazione della voce che deve esprimere, per esempio, forza o timidezza. L'interprete non deve parlare in modo freddo e distaccato, a meno che non sia questo il tono del parlante, ma non deve esagerare: gli interpreti non sono attori e non devono essere al centro dell'attenzione. Quanto viene richiesto, dunque, è un attento dosaggio delle emozioni trasmesse, il che potrebbe rivelarsi

⁵ L'idea alla base di questa posizione è che la modalità di espressione e la capacità di comprensione possono fornire alla corte utili elementi di valutazione dell'imputato o testimone. Non molto diverse, in campo sanitario, sono le ragioni addotte per giustificare la necessità di un'interpretazione senza omissioni o distorsioni di ciò che dice il paziente: ogni elemento informativo può essere fonte di dati su cui basare la risposta sul piano clinico (NCIHC 2004b).

piuttosto difficile da realizzare, ma soprattutto viene richiesta una *interpretazione delle emozioni* che sembrerebbe lasciare un certo spazio alla arbitrarietà, in netto contrasto, dunque, con quanto prescritto in relazione alla riformulazione dei contenuti espressi verbalmente.

Un'altra questione complessa e controversa sulla quale le posizioni sono estremamente diversificate riguarda i gesti. Per esempio, secondo HIN (2007) l'interprete replica i gesti e il linguaggio del corpo; secondo ISC (2020) (e altri codici americani) gli interpreti trasmettono l'enfasi emotiva del parlante senza riprodurne o imitarne le emozioni e i gesti; secondo ITIA (2009) l'interprete non emula i gesti (sono già stati visti), ma emula le inflessioni e le intonazioni del parlante; secondo JCC (2013) l'interprete non riproduce i gesti né li sostituisce con gesti equivalenti nella cultura d'arrivo. Secondo NCIHC (2004a) gli interpreti devono trasmettere il senso di gesti, linguaggio del corpo e tono quando questi sono significativi e aggiungono qualcosa al contenuto del messaggio. Non è il caso di commentare, né di prendere posizione, se non per dire che in quanto si è appena detto si può notare la manifestazione di sensibilità diverse davanti a una modalità di comunicazione, quella gestuale, talvolta ambigua, spesso elusiva e quasi sempre culturalmente determinata.

Il principio di fedeltà e i comportamenti interpretativi richiesti dai vari documenti deontologici per darne piena attuazione, dunque, portano con sé aspetti controversi e problematici, dubbi e perplessità, nonché posizioni e atteggiamenti contrastanti. Molte sono le questioni aperte. Alcune sono già state segnalate; tra le altre se ne citeranno alcune quali possibili spunti di riflessione.

Il concetto di fedeltà, accuratezza ecc. è *naturalmente* vago e forse richiederebbe, in molti documenti e da parte di molti enti, associazioni e amministrazioni (soprattutto in campo giudiziario)

un atteggiamento meno draconiano e forse anche una maggiore consapevolezza e sensibilità linguistica. Ciò vale per esempio per le aggiunte. Nel codice JCC (2013), per esempio, si legge che interpretare un semplice “yes” con qualcosa che corrisponda a “yes, I did” non è accurato perché aggiunge un’informazione. Adattando l’esempio alla lingua italiana e alle sue caratteristiche e immaginando un contesto in cui le due risposte seguano una domanda del tipo “ha letto quel libro?”, sarebbe come dire che interpretare un semplice “sì” con un “sì, l’ho letto” aggiunge un’informazione. Ma è davvero così? E quale sarebbe l’informazione aggiunta?⁶ Non si è forse in presenza di un ingiustificato furore normativo? E lo stesso vale, a maggior ragione, per le singole parole, che si richiede vengano tradotte fedelmente, accuratamente ecc. nell’illusione che ci sia una perfetta corrispondenza biunivoca tra le lingue e, apparentemente, senza considerazione alcuna per la stratificazione di significati, gli usi idiosincratici, i limiti del parlante e chissà quant’altro ancora rende l’interpretazione (al pari della traduzione) un’operazione in cui si finisce quasi sempre per dire *quasi* la stessa cosa (cf. Eco 2003).

Per quanto riguarda i gesti e la comunicazione non verbale, in un documento – lo si è visto – si dice che gli interpreti devono trasmettere il senso di gesti, linguaggio del corpo ecc. (NCIHC 2004a). È lecito dunque tradurre in parole il non-detto? È possibile farlo in modo oggettivo, accurato ecc.? E in un altro documento – si è visto pure questo – si dice che l’interprete deve emulare le inflessioni e le intonazioni del parlante e riprodurre il modo di parlare (ITIA 2009). Si può fare in un’altra lingua? E si può farlo rimanendo fedeli? E rimanendo fedeli a che cosa?

⁶ Un discorso analogo si potrebbe fare per le omissioni, che spesso non comportano l’omissione di alcunché se non di elementi che non hanno alcun valore informativo.

Ancora una considerazione in materia di fedeltà, dovere etico come si è detto. L'interprete è vincolato al rispetto del suo codice deontologico, ma cosa accade se il committente chiede (o impone) all'interprete di *non* essere fedele, accurato ecc.? È quanto accade, per esempio, con l'interpretazione simultanea della deposizione del presidente Clinton davanti al *Grand Jury* trasmessa da RAI Due nel 1998. Agli interpreti erano state date istruzioni precise: se domande/risposte avessero toccato aspetti e dettagli scabrosi, avrebbero dovuto astenersi dall'interpretarli ricorrendo a formule generiche del tipo «si sta parlando dei rapporti tra Clinton e Monica Lewinski» (Katan and Straniero Sergio 2003). Cosa avrebbero dovuto fare gli interpreti? Seguire i dettami deontologici della professione oppure derogarvi per servire gli interessi del committente e i loro stessi interessi economici? Sono interrogativi, questi, che vanno proprio al cuore della dimensione deontologica.

Infine, una questione fondamentale. Al di là dei principi astratti, ogni situazione comunicativa e ogni ambito in cui vengono forniti servizi di interpretazione sono contraddistinti da specifiche norme ed esigenze che determinano o impongono specifici comportamenti da parte degli interpreti, ma in generale all'interprete si chiede di trasmettere il messaggio accuratamente e nella sua interezza, si chiede di trasmettere il tono, il registro, le sfumature e le ambiguità. Se si considera che l'interpretazione nei servizi pubblici è spesso garantita da persone appartenenti alle comunità immigrate, persone che non hanno una formazione specifica, che non sempre hanno una competenza adeguata nelle due lingue di lavoro o adeguate competenze tecniche, non è che si chiede loro troppo? Non è che, molto semplicemente, si chiede loro ciò che non sono in grado di offrire?

2.6. *Imparzialità*

L'ultima parte di questo articolo è dedicata all'imparzialità, un altro principio fondamentale di cui trattano tutti i documenti deontologici.

Un primo aspetto dell'imparzialità ha a che fare con i conflitti di interesse – reali o potenziali ma anche percepiti (per es. UJSP n. d.) o apparenti (per es. NJC 2016) – che devono essere dichiarati e sono o possono essere ragione sufficiente per rinunciare a un incarico. È generalmente considerato causa di conflitto di interesse tutto ciò che può mettere a repentaglio l'imparzialità (per es. ITI 2016) o l'obiettività (ISC 2020). Le norme del Ministero dell'Interno del Regno Unito parlano in questo senso non solo di conflitti di interesse ma anche, più in generale, di tutto ciò che renda “inappropriata” l'accettazione di un incarico (Home Office 2021).

Più complessi sono altri aspetti del principio, e del concetto, di imparzialità. In primo luogo va segnalato che l'imparzialità è spesso associata alla neutralità (e con questa spesso confusa). I due principi sono, in realtà, nettamente distinti. Imparzialità significa che l'interprete non sta (non deve stare) dalla parte di nessuno: il suo ruolo è caratterizzato dal concetto di terzietà. È un principio che sembra ovvio ma che, in qualche modo, ovvio non è, come si vedrà più avanti. Neutralità, invece, significa che l'interprete non ha (non deve avere) un ruolo attivo nell'evento comunicativo mediato. Il che è semplicemente impossibile. Per lo stesso fatto di essere presente, l'interprete ha un qualche tipo di impatto (NBTG 2014). E naturalmente l'interprete non si limita a essere presente, ma è presente in modo attivo, non solo per il ruolo di coordinamento dell'interazione (eventuale e non sempre consentito o accettato, come si è detto), ma perché, molto semplicemente, il ruolo che gli viene ufficialmente assegnato ne fa, a

tutti gli effetti, uno dei protagonisti dell'evento comunicativo. Ed è insensato, come nota Santamaria Ciordia (2017: 285), chiedere all'interprete di diventare un *invisibile* strumento di comunicazione. Non lo può essere. D'altra parte in diversi codici, come si è visto, si dice che l'interprete deve farsi notare il meno possibile il che è pur sempre un riconoscimento della sua presenza e del ruolo che svolge.

Venendo ora all'imparzialità propriamente detta, alcuni documenti sottolineano che, esattamente come si è visto per la fedeltà, l'interprete in realtà *cerca* di essere imparziale (per es. HIN 2007; NCIHC 2004a), che è un modo per affermare che forse nessun essere umano può davvero essere totalmente imparziale (per es. WFD-WASLI 2018; García-Beyaert *et al.* 2015). Ed esattamente com'era il caso per i conflitti di interesse, è importante che non vi sia neppure la parvenza di non imparzialità (per es. Home Office 2021; ISC 2020). Più in concreto nei diversi documenti si legge che manifestare un atteggiamento di imparzialità vuol dire, da parte dell'interprete, non modificare la parola detta a vantaggio di una delle parti (ATIA 2015) né modificare alcunché sulla base di proprie ragioni politiche, religiose, morali o filosofiche (*ibid.*), non lasciare che le proprie opinioni abbiano una qualche ripercussione sull'interpretazione (per es. ITIA 2009), non manifestare o farsi influenzare da preferenze o pregiudizi legati a questioni riguardanti religione, politica, razza, genere, età, orientamento sessuale, disabilità ecc. (NRPSI 2016). Fin qui tutto appare assolutamente condivisibile ed è in effetti condiviso, ancorché espresso in modi diversi, in tutti i documenti.

Vi è poi, però, una questione decisamente controversa, ed è la questione della cosiddetta *advocacy*, e cioè il sostegno o supporto attivo e la tutela degli interessi di una delle parti. Com'è ovvio, chi esercita qualche forma di *advocacy* viola automaticamente

il principio di imparzialità, ed è questo il motivo per cui quasi tutti i codici proibiscono tassativamente l'assunzione di un ruolo in questo senso da parte dell'interprete. Non tutti, però, perché in campo medico ve ne sono alcuni (CHIA 2002; NCIHC 2004b) che ne ammettono la possibilità, e la liceità, quando l'interprete noti l'esistenza di un problema, quando noti che c'è qualcosa di sbagliato, quando siano a rischio la salute, il benessere o la dignità del paziente e l'interprete stesso voglia farsi parte attiva nella ricerca di una soluzione o nella tutela o promozione dei superiori interessi del paziente. Inevitabilmente, scegliere di intraprendere la strada della *advocacy* richiede all'interprete un'attenta analisi della situazione e un'oggettiva determinazione della necessità di intervenire. A questo proposito, però, sembra di dover dire che le preoccupazioni sul piano umano che favoriscono una posizione possibilista sulla *advocacy*, pur comprensibili almeno in certe circostanze, possono non essere sufficienti a far accettare pienamente un ruolo dell'interprete che deroghi deliberatamente dalla terzietà.

La questione dell'imparzialità, o della parzialità, è ad ogni modo una questione interessante in generale, anche al di fuori degli ambiti giudiziari e sanitari su cui ci si è prevalentemente soffermati in queste pagine: una questione che può assumere dei risvolti anche sorprendenti. Si citeranno, a questo proposito, due casi, uno relativo all'interpretazione in campo politico e l'altro relativo alla traduzione.

Il primo è il cosiddetto caso Nixon-Sato (Kondo 1990; Viezzi 1999) e risale a circa mezzo secolo fa. Nel corso di un colloquio, il presidente americano chiese al primo ministro giapponese di adoperarsi per limitare le esportazioni di prodotti tessili verso gli Stati Uniti. Il primo ministro rispose, attraverso l'interprete, con quella che all'epoca era, a quanto pare, una formula standard che all'apparenza sembrava indicare un impegno, ma che invece,

nelle intenzioni, non lo impegnava assolutamente⁷. Nixon lasciò l'incontro credendo che Sato avrebbe fatto qualcosa; Sato invece non fece nulla se non, di fatto, determinare quasi una crisi nei rapporti tra i due paesi. L'episodio induce a interrogarsi sul ruolo svolto dall'interprete e, più precisamente, induce a chiedersi cosa avrebbe dovuto fare: informare il presidente che quella era una formula vuota oppure, come fece, limitarsi a tradurla? In altre parole, da che parte doveva stare l'interprete? Dalla parte di Sato, e dunque essere strumento della sua strategia retorica/politica? O dalla parte della comunicazione/compressione, e dunque vanificare la strategia di Sato? Si potrebbe discutere a lungo. Qui ci si limiterà a dire che l'imparzialità/terzietà dell'interprete non può che venir meno quando l'interprete è "al servizio" di una delle parti. L'interprete al servizio del primo ministro sta necessariamente dalla sua parte. È ingenuo e irrealistico aspettarsi che non sia così e dunque questo aggiunge un'ulteriore dimensione alla questione dell'imparzialità, e forse solleva qualche interrogativo relativamente alle situazioni in cui l'interprete è un interprete permanente all'interno dello staff di una presidenza o di un ministero.

Il secondo caso è, al momento in cui si scrive, ancora potenziale e si potrebbe definire un caso di parzialità auspicata. È assolutamente diverso da quanto si è detto sin qui e riguarda una giovane poetessa afroamericana, Amanda Gorman, assurta a fama mondiale dopo aver letto una sua poesia – quasi un'orazione civile – durante la cerimonia di insediamento del presidente Biden. Il successo incontrato dalla poetessa ha immediatamente determinato l'avvio delle operazioni necessarie per la pubblicazione

⁷Secondo Schaller (1996), la formula usata dal primo ministro Sato era stata giudicata da un funzionario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale USA "a bit Delphic", e cioè un po' oscura o ambigua.

della sua opera in diverse lingue. Tali operazioni, però, hanno ben presto portato a vivaci polemiche e accessi dibattiti dopo che nei Paesi Bassi un'attivista di colore aveva denunciato come "incomprensibile" la scelta, per l'edizione olandese, di una traduttrice bianca (Deul 2021) e dopo la decisione dell'editore catalano di togliere l'incarico al traduttore cui era stato assegnato per affidarlo, quando fosse stata trovata la persona giusta, a una donna, possibilmente nera (Lombardi 2011): una denuncia e una decisione motivate evidentemente dal convincimento che per una traduzione adeguata ci volesse una traduttrice quanto più affine possibile all'autrice. Non una traduttrice "terza", tra autrice e lettori, ma una traduttrice che fosse "naturalmente" dalla parte dell'autrice e dunque non imparziale. Non si è in ospedale né in tribunale, la poesia non è la giustizia né un sistema sanitario, non sono a rischio né la libertà personale né la salute, ed è dunque forse improprio mettere in relazione questo caso con tutti i principi e le norme che si sono descritti e discussi. Ma se ci fosse del buono nella parzialità? Se consentisse, meglio dell'imparzialità, la piena espressione e la più fedele riformulazione di ciò che altri vuol dire? In un recente romanzo di Taffy Brodesser-Akner (2020), l'io narrante, una giornalista ebrea, racconta di come proprio lei fosse stata inviata a fare un servizio su un attore e il suo (presunto) orientamento omosessuale perché il direttore della sua rivista era convinto che ci volesse l'esponente di una minoranza oppressa per occuparsi dell'esponente di un'altra minoranza oppressa. L'idea è la stessa: non il distacco, ma la partecipazione. Chissà se assegnare l'interpretazione degli eurodeputati agli interpreti che di volta in volta condividono le posizioni politiche di chi prende la parola migliorerebbe la qualità dell'interpretazione al Parlamento europeo? Probabilmente non lo si saprà mai, ma è l'ultimo degli spunti di riflessione che si vuole fornire in

relazione a una realtà, quella della deontologia in interpretazione, davvero complessa e variegata che meriterebbe maggiore attenzione di quanta ne riceva abitualmente e non solo a livello della professione, ma anche a livello della formazione.

BIBLIOGRAFIA

AITI [Associazione Italiana Traduttori e Interpreti], 2013, *Codice di deontologia e condotta*, <https://aiti.org/it/associazione/codice-deontologico> (ultimo accesso 30 aprile 2021).

ASTTI [Association Suisse des Traducteurs, Terminologues at Interprètes], 2017, *Code de déontologie*, https://new.astti.ch/web/code_deontologie_2017_fr_954.pdf (ultimo accesso 29 aprile 2021).

ATA [American Translators Association], 2010, *Code of Ethics and Professional Practice*, <https://www.atanet.org/about-us/code-of-ethics/> (ultimo accesso 23 aprile 2021).

ATA [American Translators Association], 2011, *Code of Ethics and Professional Practice. Commentary*, https://atanet.org/wp-content/uploads/2020/06/code_of_ethics_commentary.pdf (ultimo accesso 24 aprile 2021).

ATIA [Association of Translators and Interpreters of Alberta], 2015, *Code of Ethics*, <https://atia.ab.ca/wp-content/uploads/2018/07/CODE-OF-ETHICS-2016-January1.pdf> (ultimo accesso 27 aprile 2021).

AUSIT [Australian Institute of Interpreters and Translators], 2012, *Code of Ethics and Code of Conduct*, https://ausit.org/wp-content/uploads/2020/02/Code_Of_Ethics_Full.pdf (ultimo

accesso 28 aprile 2021).

Baixauli-Olmos L., 2017, “Ethics codes as tools for change in public service interpreting: Symbolic, social and cultural dimensions”, *The Journal of Specialised Translation*, n. 28, pp. 250-272.

Brodesser-Akner T., 2020, *Fleishman Is in Trouble*, New York, Random House USA.

CHIA [California Healthcare Interpreters Association], 2002, *California Standards for Healthcare Interpreters. Ethical Principles, Protocols, and Guidance on Roles & Intervention*, https://www.chiaonline.org/resources/Pictures/CHIA_standards_manual_%20March%202017.pdf (ultimo accesso 3 maggio 2021).

Commissione europea, 2005, *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo*, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:it:PDF>.

Deul J., 2021, “Een witte vertaler voor poëzie van Amanda Gorman: onbegrijpelijk”, *de Volkskrant*, n. 25, februari.

Eco U., 2003, *Dire quasi la stessa cosa*, Milano, Bompiani.

Falbo C., 2013, *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico. Temi, problemi e prospettive di ricerca*, Trieste, EUT.

García-Beyaert S., Bancroft M. A., Allen K., Carriero-Contreras G. and Socarrás-Estrada D., 2015, *Ethics and Standards for the Community Interpreter. An International Training Tool*, https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2015/218104/Garcia-Beyaert_et_al_2015_TCii_Ethics_and_Standards.pdf.

Hale S., 2007, *Community Interpreting*, New York, Palgrave MacMillan.

Hewitt W. E., 1995, *Court Interpretation: Model Guides for*

Policy and Practice in the State Courts, Williamsburg, VA, National Center for State Courts.

HIN [Healthcare Interpretation Network], 2007, *National Standard Guide for Community Interpreting Services*, [http://www.saludycultura.uji.es/archivos/HIN_National_Standard_Guide_for_CI_\(Canada\).pdf](http://www.saludycultura.uji.es/archivos/HIN_National_Standard_Guide_for_CI_(Canada).pdf) (ultimo accesso 3 maggio 2021).

Home Office, 2021, *Interpreters Code of Conduct*, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977489/interpreter-code-of-conduct-v3.0ext.pdf (ultimo accesso 20 aprile 2021).

ICTY [International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991], 1999, *The Code of Ethics for Interpreters and Translators employed by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Miscellaneous/it144_codeofethicsinterpreters_en.pdf (ultimo accesso 21 aprile 2021).

IMIA [International Medical Interpreters Association], 2006, *Code of Ethics*, <https://www.imiaweb.org/code/default.asp> (ultimo accesso 22 aprile 2021).

ISC [Illinois Supreme Court], 2020, *Code of Interpreter Ethics*, https://courts.illinois.gov/civiljustice/languageaccess/Illinois_Code_of_Interpreter_Ethics.pdf (ultimo accesso 24 aprile 2021).

ISO [International Organization for Standardization], 2014, *ISO 13611. Interpreting – Guidelines for community interpreting*, Genève, ISO.

ITA [Israel Translators Association], 2021, *Code of Ethics*, <https://ita.org.il/en/about-ita-2/code-of-ethics/> (ultimo accesso 25 aprile 2021).

ITI [Institute of Translation and Interpreting] (2016) *Code of*

Professional Conduct, <https://www.iti.org.uk/about-iti/professional-standards.html> (ultimo accesso 23 aprile 2021).

ITIA [Irish Translators' & Interpreters' Association], 2005, *Code of Practice and Professional Ethics*, <https://www.translatorsassociation.ie/wp-content/uploads/2017/01/Code-of-Practice-and-Professional-Ethics.pdf> (ultimo accesso 27 aprile 2021).

ITIA [Irish Translators' & Interpreters' Association], 2009, *Code of Ethics for Community Interpreters*, <https://www.translatorsassociation.ie/wp-content/uploads/2017/03/Code-of-Ethics-for-Community-Interpreters.pdf> (ultimo accesso 27 aprile 2021).

Jacobsen B., 2004, "Pragmatic Meaning in Court Interpreting: An empirical study of additions in consecutively interpreted question-answer dialogues", *Hermes*, n. 32, pp. 237-249.

JCC [Judicial Council of California], 2007, *California Rules of Court. Rule 2.890. Professional conduct for interpreters*, https://www.courts.ca.gov/cms/rules/index.cfm?title=two&link-id=rule2_890 (ultimo accesso 29 aprile 2021).

JCC [Judicial Council of California], 2013, *Professional Standards and Ethics for California Court Interpreters*, <https://www.courts.ca.gov/documents/CIP-Ethics-Manual.pdf> (ultimo accesso 29 aprile 2021).

Katan D. and Straniero Sergio F., 2003, "Submerged ideologies in media interpreting", in Calzada Pérez M. (ed.) *Apropos of Ideology: Translation Studies on Ideology. Ideologies in Translation Studies*, Manchester, St. Jerome, pp. 131-144.

Kondo M., 1990, "What conference interpreters should not be expected to do", *The Interpreters Newsletter*, n. 3, pp. 59-65.

Ladimiral J.-R., 2014, *Sourcier ou cibliste. Les profondeurs de la traduction*, Paris, Les Belles Lettres.

Lombardi A., 2021, "'Il profilo è inadatto'. E per la poetessa Amanda non si trova un traduttore", *la Repubblica*, 11 marzo 2021.

Mikkelson H., 2008, “Evolving Views of the Court Interpreter’s Role: Between Scylla and Charybdis”, in Martin A. and Valero-Garcés C. (eds.) *Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and dilemmas*, Amsterdam-Philadelphia, pp. 81-97.

NAJIT [National Association of Judiciary Interpreters and Translators] (n. d.), *Code of Ethics and Professional Responsibilities*, <https://najit.org/wp-content/uploads/2016/09/NAJITCodeofEthicsFINAL.pdf> (ultimo accesso 12 maggio 2021).

NBTG [Nederlandse Beroepvereniging Tolken Gebarentaal], 2014, *Code of Ethics for Sign Language Interpreters*, https://ddl.dk/fileadmin/user_upload/Editor/PDF_filer/Workshop_om_tolkeetik_2018/Holland_Code_of_Ethics.pdf (ultimo accesso 21 aprile 2021).

NCIHC [National Council on Interpreting in Health Care], 2004a, *A National Code of Ethics for Interpreters in Health Care*, <https://www.ncihc.org/assets/z2021Images/NCIHC%20National%20Code%20of%20Ethics.pdf> (ultimo accesso 28 aprile 2021).

NCIHC [National Council on Interpreting in Health Care], 2004b, *Understanding the National Code of Ethics for Interpreters in Health Care*, <https://www.ncihc.org/assets/z2021Images/NCIHC%20National%20Code%20of%20Ethics.pdf> (ultimo accesso 28 aprile 2021).

NCIHC [National Council on Interpreting in Health Care], 2005, *National Standards of Practice for Interpreters in Health Care*, <https://www.ncihc.org/assets/z2021Images/NCIHC%20National%20Standards%20of%20Practice.pdf> (ultimo accesso 28 aprile 2021).

Neumann Solow S., 2000, *Sign Language Interpreting: A Basic Resource Book*, Silver Spring, Linstock Press. Revised edition.

Nida E., 1964, *Toward a Science of Translating*, Leiden, Brill.

NJC [New Jersey Courts], 2016, *Code of Professional Conduct*

for Interpreters, Transliterators, and Translators, <https://njcourts.gov/public/assets/langSrvcs/codeconduct.pdf?c=3v1> (ultimo accesso 29 aprile 2021).

NRPSI [National Register of Public Service Interpreters], 2016, *Code of Professional Conduct*, <https://www.nrpsi.org.uk/for-clients-of-interpreters/code-of-professional-conduct.html> (ultimo accesso 28 aprile 2021).

NSWHCIS [New South Wales Health Care Interpreter Services], 2014, *Interpreting in healthcare. Guidelines for interpreters*, <https://www.wslhd.health.nsw.gov.au/Health-Care-Interpreter-Service-HCIS-Publications> (ultimo accesso 30 aprile 2021).

Pöchhacker F., 2008, “Interpreting as mediation”, in Valero-Garcés C. and Martin A. (eds.), *Crossing Borders in Community Interpreting: Definitions and Dilemmas*, Amsterdam, John Benjamins, pp. 9-26.

Pokorn N. K. and Mikolič Južnič T., 2020, “Community interpreters versus intercultural mediators. Is it really about ethics?”, *Translation and Interpreting Studies*, n. 15:1, pp. 80-107, <https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/tis.20027.koc>.

Pokorn N. K., Viezzi M. and Radanović Felberg (eds.), 2020, *Teacher Education for Community and Intercultural Mediation*, Ljubljana, Ljubljana University Press and National Institute of Public Health.

Pym A., 2001, “Introduction”, *The Translator*, n. 7 (2), pp. 129-138.

RID [Registry of Interpreters for the Deaf], 2005, *NAD-RID Code of Professional Conduct*, <https://rid.org/ethics/code-of-professional-conduct/> (ultimo accesso 25 aprile 2021).

Santamaría Ciordia L., 2017, “A conceptual and contemporary approach to the evolution of impartiality in community interpreting”, *The Journal of Specialised Translation*, n. 28, pp. 273-292.

Schaller M., 1996, *The Nixon 'Shocks' and U.S.-Japan Strategic Relations*, Working Paper No. 2, <https://nsarchive2.gwu.edu/japan/schaller.htm>.

Seleskovitch D., 1985, "Interprétation ou interprétariat", *Meta*, n. 30 : 1, pp. 19-24.

Theodosiou A. and Aspioti M. (eds), 2015, *Research Report on Intercultural Mediation for Immigrants in Europe*, http://mediation-time.eu/images/TIME_O1_Research_Report_v.2016.pdf (ultimo accesso 17 maggio 2021).

UJSP [The Unified Judicial System of Pennsylvania] (n. d.) *Interpreter Rules of Conduct. Pennsylvania Rules of Professional Conduct for Judiciary Interpreters*, <http://www.pacourts.us/judicial-administration/court-programs/interpreter-program/interpreter-rules-of-conduct> (ultimo accesso 21 aprile 2021).

Unione europea, 2010, *Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:it:PDF>.

Vassiliou A., 2011, "Foreword", in *SIGTIPS Final Report*, Bruxelles, European Commission, DG Interpretation, <https://www.eulita.eu/wp-content/uploads/files/SIGTIPS%20Final%20Report.pdf>.

Verrept, H., 2019, *Health Evidence Network Synthesis Report 64. What are the roles of intercultural mediators in health care and what is the evidence on their contributions and*

effectiveness in improving accessibility and quality of care for refugees and migrants in the

WHO European Region?, Copenhagen, World Health

Organization Regional Office for Europe, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327321/9789289054355-eng.pdf> (ultimo accesso 17 maggio 2021).

Viaggio S., 1992, “Translators and interpreters: professionals or shoemakers?”, in Dolerup C. and Loddegaard A. (eds.) *Teaching Translation and Interpreting: training, talent and experience*, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins, pp. 307-314.

Viezzi M., 1999, “Limited liability: limiti e responsabilità dell’interprete quale mediatore linguistico e culturale”, in Taylor C. (a cura di) *Didattica delle lingue di specialità (problemi e difficoltà traduttive)*, Trieste, EUT, pp. 153-165.

Viezzi M., 2013, “Simultaneous and consecutive interpreting (non-conference settings)”, in Millán C. and Bartrina F. (eds.) *The Routledge Handbook of Translation Studies*, Abingdon-New York, Routledge, pp. 377-389.

Viezzi M., 2019, “La sfida del multilinguismo. Riflessioni su lingua e lingue, traduzione e interpretazione”, in Aulitto S. e Benelli G. (a cura di) *Annali dell’Istituto Armando Curcio* 1, pp. 231-276.

Viezzi M., 2020, “Rules of professional conduct”, in Pokorn N. K., Viezzi M. and Radanović Felberg (eds.) *Teacher Education for Community and Intercultural Mediation*, Ljubljana, Ljubljana University Press and National Institute of Public Health, pp. 136-154.

WC [Washington Courts], 2019, “Code of Professional Responsibility for Judiciary Interpreters”, *Washington State Court Rules: General Rules*, https://www.courts.wa.gov/court_rules/pdf/GR/GA_GR_11_02_00.pdf (ultimo accesso 20 aprile 2021).

WCS [Wisconsin Court System], 2002, *Code of Ethics for Court Interpreters*, <https://www.wicourts.gov/services/interpreter/ethics.htm> (ultimo accesso 29 aprile 2021).

WFD-WASLI [World Federation of the Deaf / World

Association of Sign Language Interpreters], 2018, *WFD-WASLI International Sign Interpreters Code of Conduct*, <https://wf-deaf.org/wp-content/uploads/2018/12/WFD-WASLI-Code-of-Conduct-18012018-Final.pdf> (ultimo accesso 22 aprile 2021).

WRHA [Winnipeg Regional Health Authority], 2015, *Code of Ethics and Standards of Practice for Interpreters*, <https://professionals.wrha.mb.ca/old/professionals/language/files/EthicsCode.pdf> (ultimo accesso 26 aprile 2021).

Sitografia varia

<http://wp.videoconference-interpreting.net/>.

<https://transvienna.univie.ac.at/en/research/previous-research-projects/translaw/> <http://wp.videoconference-interpreting.net/>.